

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.I.C.P.**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 305/CGF
(2012/2013)**

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 154/CGF – RIUNIONE DEL 24 GENNAIO 2013**

I° COLLEGIO

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Prof. Francesco Delfini, Avv. Gianfranco Iadecola, Dr. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DEL CALC. KOFFI TEYA MARCELLO AVVERSO LA SANZIONE SQUALIFICA PER MESI 2 ED AMMENDA DI €5.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE ART. 94 N.O.I.F. (NOTA N. 267/627PF09-10 – 26PF10-11/AM/MA) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012)

Con atto, spedito in data 10.12.2012, il sig. Koffy Teya Marcello ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012) con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., è stata irrogata, a carico del reclamante, la sanzione di mesi 2 di squalifica ed €5.000,00 di ammenda.

La predetta decisione ha riconosciuto la violazione, da parte del sig. Koffy Teya Marcello (all'epoca dei fatti, calciatore della Società A.S. Biellese 1902), degli artt. 1 e 8 C.G.S., per avere percepito pagamenti di somme di denaro “in nero” da parte della società A.S. Biellese 1902, come emerso da accertamenti di carattere fiscale compiuti dalla Guardia di Finanza relativamente alle Stagioni Sportive 2006/2007 e 2007/2008.

Il ricorso in epigrafe si appalesa parzialmente fondato per le ragioni che seguono.

Con un primo motivo di ricorso, il sig. Koffy Teya denuncia l'erroneità della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale nella parte in cui non ha ritenuto l'improcedibilità del deferimento della Procura Federale per violazione del termine previsto dalle disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva per la conclusione delle indagini.

Al proposito, questa Corte ritiene che la predetta eccezione non colga nel segno.

In verità, seguendo la tesi del ricorrente, l'art. 32, comma 11, nel far riferimento ai “fatti denunciati” per l'individuazione del termine dal quale far decorrere il tempo per l'effettuazione delle indagini, non potrebbe trovare applicazione tutte le volte che l'emersione di un fatto illecito sportivo non derivi da una formale denuncia, ma scaturisca, invece, proprio dallo svolgimento delle indagini da parte degli organi requirenti federali.

Invero, la norma in esame, quando non ci si trovi dinanzi a “fatti denunciati” (come nel caso di specie, nel quale gli esposti dai quali sono scaturite le indagini 267 e 627 della Stagione Sportiva 2009/2010 non riguardavano l'odierno ricorrente), non può che essere interpretata nel senso della concreta possibilità della Procura Federale della conoscibilità dei fatti costituenti illecito sportivo. Vero è, invece, che nel corso dell'espletamento delle indagini a carico di altri soggetti sono emerse (sono perciò divenute conoscibili) le responsabilità dell'istante e che la Procura Federale ha

prontamente e tempestivamente disposto l'apertura di un nuovo fascicolo (indagine 26 della Stagione Sportiva 2010/2011, proprio per la necessità di espletare ulteriori accertamenti in ordine alla posizione di numerosi altri calciatori, compreso l'odierno ricorrente). Pertanto, il termine *a quo* coincide con la data dell'apertura della nuova indagine da parte della Procura Federale, con la conseguenza che il termine per la chiusura delle indagini di cui all'art. 32, comma 11, C.G.S. è stato rispettato in considerazione della proroga legittimamente concessa dalla Sezione consultiva di questa Corte.

Coglie, invece, nel segno l'eccezione di prescrizione, sollevata con il secondo motivo di ricorso.

La difesa del ricorrente eccepisce la parziale prescrizione delle infrazioni disciplinari sulla base dell'art. 18, comma 4, C.G.S. vigente all'epoca dei fatti in contestazione, limitatamente all'addebito disciplinare relativo alla Stagione Sportiva 2006/2007.

Al proposito, questa Corte non può che confermare il proprio orientamento secondo il quale le infrazioni disciplinari comunque connesse ad irregolari pattuizioni economiche si prescrivono al termine della stagione successiva a quella in cui sono stati percepiti gli emolumenti (cfr. C.G.F., sez. III, decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 297/CGF, Stagione Sportiva 2008/2009; nello stesso senso, vedi anche Comm. Disc. Lega Professionisti Serie C, pubblicata sul Com. Uff. 25/C del 25.9.2005).

Del resto la "*ratio*" della norma deve intendersi riferita alla tutela degli interessi di terzi soggetti (società che successivamente usufruiscono delle prestazioni dei tesserati deferiti), che in presenza di sanzioni disciplinari a carico dei soggetti stessi si troverebbero a subire un danno del tutto ingiustificato (come avvenuto nel caso di specie).

Alla luce di quanto sopra, non può che essere dichiarata l'intervenuta parziale prescrizione dell'infrazione disciplinare ascritta all'odierno ricorrente con riferimento alla Stagione Sportiva 2006/2007.

Del pari fondato è l'ultimo motivo di ricorso con il quale il ricorrente si duole del fatto che la Commissione Disciplinare abbia applicato allo stesso (all'epoca dei fatti, calciatore dilettante) anche la sanzione dell'ammenda.

Al proposito, questa Corte condivide l'assunto secondo il quale a carico dei tesserati non professionisti non possono essere applicate sanzioni pecuniarie; ciò in conformità della statuizione dell'articolo 19, comma 6, del C.G.S. che riserva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ai soli tesserati della sfera professionistica, salvo il caso di violenza nei confronti del direttore di gara.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Koffi Teya Marcello, ridetermina la sanzione in 1 mese di squalifica annullando l'ammenda.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL CALC. BROLLO MANUEL AVVERSO LA SANZIONE SQUALIFICA PER MESI 2 ED AMMENDA DI €5.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE ART. 94 N.O.I.F. (NOTA N. 267/627PF09-10 – 26PF10-11/AM/MA) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012)

Con atto, spedito in data 10.12.2012, il sig. Brollo Manuel ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012) con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., è stata irrogata, a carico del reclamante, la sanzione di mesi 2 di squalifica ed €5.000,00 di ammenda.

La predetta decisione ha riconosciuto la violazione, da parte del sig. Brollo Manuel (all'epoca dei fatti, calciatore della Società A.S. Biellese 1902), degli artt. 1 e 8 C.G.S., per avere percepito pagamenti di somme di denaro "in nero" da parte della società A.S. Biellese 1902, come emerso da accertamenti di carattere fiscale compiuti dalla Guardia di Finanza relativamente alla Stagione Sportiva 2007/2008.

Il ricorso in epigrafe si appalesa parzialmente fondato, e limitatamente al trattamento sanzionatorio, per le ragioni che seguono.

Con un primo motivo di ricorso, il sig. Brollo Manuel denuncia l'erroneità della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale nella parte in cui non ha ritenuto l'improcedibilità del deferimento della Procura Federale per violazione del termine previsto dalle disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva per la conclusione delle indagini.

Al proposito, questa Corte ritiene che la predetta eccezione non colga nel segno.

In verità, seguendo la tesi del ricorrente, l'art. 32, comma 11, nel far riferimento ai "fatti denunciati" per l'individuazione del termine dal quale far decorrere il tempo per l'effettuazione delle indagini, non potrebbe trovare applicazione tutte le volte che l'emersione di un fatto illecito sportivo non derivi da una formale denuncia, ma scaturisca, invece, proprio dallo svolgimento delle indagini da parte degli organi requirenti federali.

Invero, la norma in esame, quando non ci si trovi dinanzi a "fatti denunciati" (come nel caso di specie, nel quale gli esposti dai quali sono scaturite le indagini 267 e 627 della Stagione Sportiva 2009/2010 non riguardavano l'odierno ricorrente), non può che essere interpretata nel senso della concreta possibilità della Procura Federale della conoscibilità dei fatti costituenti illecito sportivo. Vero è, invece, che nel corso dell'espletamento delle indagini a carico di altri soggetti sono emerse (sono perciò divenute conoscibili) le responsabilità dell'istante e che la Procura Federale ha prontamente e tempestivamente disposto l'apertura di un nuovo fascicolo (indagine 26 della Stagione Sportiva 2010/2011, proprio per la necessità di espletare ulteriori accertamenti in ordine alla posizione di numerosi altri calciatori, compreso l'odierno ricorrente). Pertanto, il termine *a quo* coincide con la data dell'apertura della nuova indagine da parte della Procura Federale, con la conseguenza che il termine per la chiusura delle indagini di cui all'art. 32, comma 11, C.G.S. è stato rispettato in considerazione della proroga legittimamente concessa dalla Sezione consultiva di questa Corte.

Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente si duole del fatto che la Commissione Disciplinare abbia applicato allo stesso (all'epoca dei fatti, calciatore dilettante) anche la sanzione dell'ammenda.

Al proposito, questa Corte condivide l'assunto secondo il quale a carico dei tesserati non professionisti non possono essere applicate sanzioni pecuniarie; ciò in conformità della statuizione dell'articolo 19, comma 6, C.G.S. che riserva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ai soli tesserati della sfera professionistica, salvo il caso di violenza nei confronti del direttore di gara.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Brollo Manuel annulla la sanzione della squalifica confermando l'ammenda.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL CALC. SAVIOZZI MARCO AVVERSO LA SANZIONE SQUALIFICA PER MESI 2 ED AMMENDA DI €5.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE ART. 94 N.O.I.F. (NOTA N. 267/627PF09-10 – 26PF10-11/AM/MA) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012)

Con atto, spedito in data 10.12.2012, il calc. Saviozzi Marco ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012) con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., è stata irrogata, a carico del reclamante, la sanzione di mesi 2 di squalifica ed €5.000,00 di ammenda.

La predetta decisione ha riconosciuto la violazione, da parte del calc. Saviozzi Marco (all'epoca dei fatti, calciatore della Società A.S. Biellese 1902), degli artt. 1 e 8 C.G.S., per avere percepito pagamenti di somme di denaro "in nero" da parte della società A.S. Biellese 1902, come emerso da accertamenti di carattere fiscale compiuti dalla Guardia di Finanza relativamente alla Stagione Sportiva 2007/2008.

Il ricorso in epigrafe si appalesa parzialmente fondato, e limitatamente al trattamento sanzionatorio, per le ragioni che seguono.

Con un primo motivo di ricorso, il calc. Saviozzi Marco denuncia l'erroneità della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale nella parte in cui non ha ritenuto l'improcedibilità del deferimento della Procura Federale per violazione del termine previsto dalle disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva per la conclusione delle indagini.

Al proposito, questa Corte ritiene che la predetta eccezione non colga nel segno.

In verità, seguendo la tesi del ricorrente, l'art. 32, comma 11, nel far riferimento ai "fatti denunciati" per l'individuazione del termine dal quale far decorrere il tempo per l'effettuazione delle indagini, non potrebbe trovare applicazione tutte le volte che l'emersione di un fatto illecito sportivo non derivi da una formale denuncia, ma scaturisca, invece, proprio dallo svolgimento delle indagini da parte degli organi requirenti federali.

Invero, la norma in esame, quando non ci si trovi dinanzi a "fatti denunciati" (come nel caso di specie, nel quale gli esposti dai quali sono scaturite le indagini 267 e 627 della Stagione Sportiva 2009/2010 non riguardavano l'odierno ricorrente), non può che essere interpretata nel senso della concreta possibilità della Procura Federale della conoscibilità dei fatti costituenti illecito sportivo. Vero è, invece, che nel corso dell'espletamento delle indagini a carico di altri soggetti sono emerse (sono perciò divenute conoscibili) le responsabilità dell'istante e che la Procura Federale ha prontamente e tempestivamente disposto l'apertura di un nuovo fascicolo (indagine 26 della Stagione Sportiva 2010/2011, proprio per la necessità di espletare ulteriori accertamenti in ordine alla posizione di numerosi altri calciatori, compreso l'odierno ricorrente). Pertanto, il termine *a quo* coincide con la data dell'apertura della nuova indagine da parte della Procura Federale, con la conseguenza che il termine per la chiusura delle indagini di cui all'art. 32, comma 11, C.G.S. è stato rispettato in considerazione della proroga legittimamente concessa dalla Sezione consultiva di questa Corte.

Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente si duole del fatto che la Commissione Disciplinare abbia applicato allo stesso (all'epoca dei fatti, calciatore dilettante) anche la sanzione dell'ammenda.

Al proposito, questa Corte condivide l'assunto secondo il quale a carico dei tesserati non professionisti non possono essere applicate sanzioni pecuniarie; ciò in conformità della statuizione dell'articolo 19, comma 6, C.G.S. che riserva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ai soli tesserati della sfera professionistica, salvo il caso di violenza nei confronti del direttore di gara.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Saviozzi Marco annulla la sanzione della squalifica confermando l'ammenda.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DEL CALC. MALATESTA SIMONE AVVERSO LA SANZIONE SQUALIFICA PER MESI 2 ED AMMENDA DI €5.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE ART. 94 N.O.I.F. (NOTA N. 267/627PF09-10 – 26PF10-11/AM/MA) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012)

Con atto, spedito in data 11.12.2012, il sig. Simone Malatesta ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012) con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., è stata irrogata, a carico del reclamante, la sanzione di mesi 2 di squalifica ed €5.000,00 di ammenda.

La predetta decisione ha riconosciuto la violazione, da parte del sig. Simone Malatesta (all'epoca dei fatti, calciatore della Società A.S. Biellese 1902), degli artt. 1 e 8, comma 11 C.G.S., per avere percepito pagamenti di somme di denaro "in nero" da parte della società A.S. Biellese 1902, come emerso da accertamenti di carattere fiscale compiuti dalla Guardia di Finanza relativamente alla Stagione Sportiva 2006/2007.

Il ricorso in epigrafe si appalesa fondato per le ragioni che seguono.

Con un primo motivo di ricorso, il sig. Malatesta denuncia l'erroneità della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale nella parte in cui non ha ritenuto l'improcedibilità del deferimento della Procura Federale per violazione del termine previsto dalle disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva per la conclusione delle indagini.

Al proposito, questa Corte ritiene che la predetta eccezione non colga nel segno.

In verità, seguendo la tesi del ricorrente, l'art. 32, comma 11, nel far riferimento ai "fatti denunciati" per l'individuazione del termine dal quale far decorrere il tempo per l'effettuazione delle indagini, non potrebbe trovare applicazione tutte le volte che l'emersione di un fatto illecito sportivo non derivi da una formale denuncia, ma scaturisca, invece, proprio dallo svolgimento delle indagini da parte degli organi requirenti federali.

Invero, la norma in esame, quando non ci si trovi dinanzi a "fatti denunciati" (come nel caso di specie, nel quale gli esposti dai quali sono scaturite le indagini 267 e 627 della Stagione Sportiva 2009/2010 non riguardavano l'odierno ricorrente), non può che essere interpretata nel senso della concreta possibilità della Procura Federale della conoscibilità dei fatti costituenti illecito sportivo. Vero è, invece, che nel corso dell'espletamento delle indagini a carico di altri soggetti sono emerse (sono perciò divenute conoscibili) le responsabilità dell'istante e che la Procura Federale ha prontamente e tempestivamente disposto l'apertura di un nuovo fascicolo (indagine 26 della Stagione Sportiva 2010/2011, proprio per la necessità di espletare ulteriori accertamenti in ordine alla posizione di numerosi altri calciatori, compreso l'odierno ricorrente). Pertanto, il termine *a quo* coincide con la data dell'apertura della nuova indagine da parte della Procura Federale, con la conseguenza che il termine per la chiusura delle indagini di cui all'art. 32, comma 11, C.G.S. è stato rispettato in considerazione della proroga legittimamente concessa dalla Sezione consultiva di questa Corte.

Coglie, invece, nel segno l'eccezione di prescrizione, sollevata con il secondo motivo di ricorso.

La difesa del ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione dell'infrazione disciplinare sulla base dell'art. 18, comma 4, C.G.S. vigente all'epoca dei fatti in contestazione; e ciò in quanto il predetto calciatore sarebbe stato tesserato per la società A.S. Biellese 1902 solo per la Stagione Sportiva 2006/2007.

Al proposito, questa Corte non può che confermare il proprio orientamento secondo il quale le infrazioni disciplinari comunque connesse ad irregolari pattuizioni economiche si prescrivono al termine della stagione successiva a quella in cui sono stati percepiti gli emolumenti (cfr. C.G.F., sez. III, decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 297/CGF, Stagione Sportiva 2008/2009; nello stesso senso, vedi anche Comm. Disc. Lega Professionisti Serie C, pubblicata sul Com. Uff. 25/C del 25.9.2005).

Del resto la "*ratio*" della norma deve intendersi riferita alla tutela degli interessi di terzi soggetti (società che successivamente usufruiscono delle prestazioni dei tesserati deferiti), che in presenza di sanzioni disciplinari a carico dei soggetti stessi si troverebbero a subire un danno del tutto ingiustificato (come avvenuto nel caso di specie).

Alla luce di quanto sopra, non può che essere dichiarata l'intervenuta prescrizione dell'infrazione disciplinare ascritta all'odierno ricorrente.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Malatesta Simone annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DEL CALC. MORGA FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE SQUALIFICA PER MESI 2 ED AMMENDA DI €5.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE ART. 94 N.O.I.F. (NOTA N. 267/627PF09-10 – 26PF10-11/AM/MA) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012)

Con atto, spedito in data 11.12.2012, il calc. Morga Francesco ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n.

49/CDN del 6.12.2012) con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., è stata irrogata, a carico del reclamante, la sanzione di mesi 2 di squalifica ed €5.000,00 di ammenda.

La predetta decisione ha riconosciuto la violazione, da parte del calc. Morga Francesco (all'epoca dei fatti, calciatore della Società A.S. Biellese 1902), degli artt. 1 e 8, comma 11 C.G.S., per avere percepito pagamenti di somme di denaro "in nero" da parte della società A.S. Biellese 1902, come emerso da accertamenti di carattere fiscale compiuti dalla Guardia di Finanza relativamente alla Stagione Sportiva 2006/2007.

Il ricorso in epigrafe si appalesa fondato per le ragioni che seguono.

Con un primo motivo di ricorso, il calc. Morga denuncia l'erroneità della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale nella parte in cui non ha ritenuto l'improcedibilità del deferimento della Procura Federale per violazione del termine previsto dalle disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva per la conclusione delle indagini.

Al proposito, questa Corte ritiene che la predetta eccezione non colga nel segno.

In verità, seguendo la tesi del ricorrente, l'art. 32, comma 11, nel far riferimento ai "fatti denunciati" per l'individuazione del termine dal quale far decorrere il tempo per l'effettuazione delle indagini, non potrebbe trovare applicazione tutte le volte che l'emersione di un fatto illecito sportivo non derivi da una formale denuncia, ma scaturisca, invece, proprio dallo svolgimento delle indagini da parte degli organi requirenti federali.

Invero, la norma in esame, quando non ci si trovi dinanzi a "fatti denunciati" (come nel caso di specie, nel quale gli esposti dai quali sono scaturite le indagini 267 e 627 della Stagione Sportiva 2009/2010 non riguardavano l'odierno ricorrente), non può che essere interpretata nel senso della concreta possibilità della Procura Federale della conoscibilità dei fatti costituenti illecito sportivo. Vero è, invece, che nel corso dell'espletamento delle indagini a carico di altri soggetti sono emerse (sono perciò divenute conoscibili) le responsabilità dell'istante e che la Procura Federale ha prontamente e tempestivamente disposto l'apertura di un nuovo fascicolo (indagine 26 della Stagione Sportiva 2010/2011, proprio per la necessità di espletare ulteriori accertamenti in ordine alla posizione di numerosi altri calciatori, compreso l'odierno ricorrente). Pertanto, il termine *a quo* coincide con la data dell'apertura della nuova indagine da parte della Procura Federale, con la conseguenza che il termine per la chiusura delle indagini di cui all'art. 32, comma 11, C.G.S. è stato rispettato in considerazione della proroga legittimamente concessa dalla Sezione consultiva di questa Corte.

Coglie, invece, nel segno l'eccezione di prescrizione, sollevata con il secondo motivo di ricorso.

La difesa del ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione dell'infrazione disciplinare sulla base dell'art. 18, comma 4, C.G.S. vigente all'epoca dei fatti in contestazione; e ciò in quanto il predetto calciatore sarebbe stato tesserato per la società A.S. Biellese 1902 solo per la Stagione Sportiva 2006/2007.

Al proposito, questa Corte non può che confermare il proprio orientamento secondo il quale le infrazioni disciplinari comunque connesse ad irregolari pattuizioni economiche si prescrivono al termine della stagione successiva a quella in cui sono stati percepiti gli emolumenti (cfr. C.G.F., sez. III, decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 297/CGF, Stagione Sportiva 2008/2009; nello stesso senso, vedi anche Comm. Disc. Lega Professionisti Serie C, pubblicata sul Com. Uff. 25/C del 25.9.2005).

Del resto la "ratio" della norma deve intendersi riferita alla tutela degli interessi di terzi soggetti (società che successivamente usufruiscono delle prestazioni dei tesserati deferiti), che in presenza di sanzioni disciplinari a carico dei soggetti stessi si troverebbero a subire un danno del tutto ingiustificato (come avvenuto nel caso di specie).

Alla luce di quanto sopra, non può che essere dichiarata l'intervenuta prescrizione dell'infrazione disciplinare ascritta all'odierno ricorrente.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Morga Francesco annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DEL CALC. GUGLIERI ETTORE AVVERSO LA SANZIONE SQUALIFICA PER MESI 1 ED AMMENDA DI €2.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE ART. 94 N.O.I.F. (NOTA N. 267/627PF09-10 – 26PF10-11/AM/MA) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012)

Con atto, spedito in data 11.12.2012, il calc. Guglieri Ettore ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012) con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., è stata irrogata, a carico del reclamante, la sanzione di mesi 1 di squalifica ed €2.000,00 di ammenda.

La predetta decisione ha riconosciuto la violazione, da parte del sig. Simone Malatesta (all'epoca dei fatti, calciatore della Società A.S. Biellese 1902), degli artt. 1 e 8, comma 11 C.G.S., per avere percepito pagamenti di somme di denaro "in nero" da parte della società A.S. Biellese 1902, come emerso da accertamenti di carattere fiscale compiuti dalla Guardia di Finanza relativamente alla Stagione Sportiva 2006/2007.

Il ricorso in epigrafe si appalesa fondato per le ragioni che seguono.

Con un primo motivo di ricorso, il sig. Guglieri denuncia l'erroneità della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale nella parte in cui non ha ritenuto l'improcedibilità del deferimento della Procura Federale per violazione del termine previsto dalle disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva per la conclusione delle indagini.

Al proposito, questa Corte ritiene che la predetta eccezione non colga nel segno.

In verità, seguendo la tesi del ricorrente, l'art. 32, comma 11, nel far riferimento ai "fatti denunciati" per l'individuazione del termine dal quale far decorrere il tempo per l'effettuazione delle indagini, non potrebbe trovare applicazione tutte le volte che l'emersione di un fatto illecito sportivo non derivi da una formale denuncia, ma scaturisca, invece, proprio dallo svolgimento delle indagini da parte degli organi reagenti federali.

Invero, la norma in esame, quando non ci si trovi dinanzi a "fatti denunciati" (come nel caso di specie, nel quale gli esposti dai quali sono scaturite le indagini 267 e 627 della Stagione Sportiva 2009/2010 non riguardavano l'odierno ricorrente), non può che essere interpretata nel senso della concreta possibilità della Procura Federale della conoscibilità dei fatti costituenti illecito sportivo. Vero è, invece, che nel corso dell'espletamento delle indagini a carico di altri soggetti sono emerse (sono perciò divenute conoscibili) le responsabilità dell'istante e che la Procura Federale ha prontamente e tempestivamente disposto l'apertura di un nuovo fascicolo (indagine 26 della Stagione Sportiva 2010/2011, proprio per la necessità di espletare ulteriori accertamenti in ordine alla posizione di numerosi altri calciatori, compreso l'odierno ricorrente). Pertanto, il termine *a quo* coincide con la data dell'apertura della nuova indagine da parte della Procura Federale, con la conseguenza che il termine per la chiusura delle indagini di cui all'art. 32, comma 11, C.G.S. è stato rispettato in considerazione della proroga legittimamente concessa dalla Sezione consultiva di questa Corte.

Coglie, invece, nel segno l'eccezione di prescrizione, sollevata con il secondo motivo di ricorso.

La difesa del ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione dell'infrazione disciplinare sulla base dell'art. 18, comma 4, C.G.S. vigente all'epoca dei fatti in contestazione; e ciò in quanto il predetto calciatore sarebbe stato tesserato per la società A.S. Biellese 1902 solo per la Stagione Sportiva 2006/2007.

Al proposito, questa Corte non può che confermare il proprio orientamento secondo il quale le infrazioni disciplinari comunque connesse ad irregolari pattuizioni economiche si prescrivono al termine della stagione successiva a quella in cui sono stati percepiti gli emolumenti (cfr. C.G.F., sez. III, decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 297/CGF, Stagione Sportiva 2008/2009; nello stesso senso, vedi anche Comm. Disc. Lega Professionisti Serie C, pubblicata sul Com. Uff. 25/C del 25.9.2005).

Del resto la “*ratio*” della norma deve intendersi riferita alla tutela degli interessi di terzi soggetti (società che successivamente usufruiscono delle prestazioni dei tesserati deferiti), che in presenza di sanzioni disciplinari a carico dei soggetti stessi si troverebbero a subire un danno del tutto ingiustificato (come avvenuto nel caso di specie).

Alla luce di quanto sopra, non può che essere dichiarata l'intervenuta prescrizione dell'infrazione disciplinare ascritta all'odierno ricorrente.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Guglieri Ettore annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DEL CALC. BORNEO COSTANTINO AVVERSO LA SANZIONE SQUALIFICA PER MESI 2 ED AMMENDA DI €5.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE ART. 94 N.O.I.F. (NOTA N. 267/627PF09-10 – 26PF10-11/AM/MA) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012)

Con atto, spedito in data 11.12.2012, il calc. Borneo Costantino ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012) con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., è stata irrogata, a carico del reclamante, la sanzione di mesi 2 di squalifica ed €5.000,00 di ammenda.

La predetta decisione ha riconosciuto la violazione, da parte del Borneo Costantino (all'epoca dei fatti, calciatore della Società A.S. Biellese 1902), degli artt. 1 e 8, comma 11 C.G.S., per avere percepito pagamenti di somme di denaro “in nero” da parte della società A.S. Biellese 1902, come emerso da accertamenti di carattere fiscale compiuti dalla Guardia di Finanza relativamente alla Stagione Sportiva 2006/2007.

Il ricorso in epigrafe si appalesa fondato per le ragioni che seguono.

Con un primo motivo di ricorso, il calc. Borneo denuncia l'erroneità della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale nella parte in cui non ha ritenuto l'improcedibilità del deferimento della Procura Federale per violazione del termine previsto dalle disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva per la conclusione delle indagini.

Al proposito, questa Corte ritiene che la predetta eccezione non colga nel segno.

In verità, seguendo la tesi del ricorrente, l'art. 32, comma 11, nel far riferimento ai “fatti denunciati” per l'individuazione del termine dal quale far decorrere il tempo per l'effettuazione delle indagini, non potrebbe trovare applicazione tutte le volte che l'emersione di un fatto illecito sportivo non derivi da una formale denuncia, ma scaturisca, invece, proprio dallo svolgimento delle indagini da parte degli organi requirenti federali.

Invero, la norma in esame, quando non ci si trovi dinanzi a “fatti denunciati” (come nel caso di specie, nel quale gli esposti dai quali sono scaturite le indagini 267 e 627 della Stagione Sportiva 2009/2010 non riguardavano l'odierno ricorrente), non può che essere interpretata nel senso della concreta possibilità della Procura Federale della conoscibilità dei fatti costituenti illecito sportivo. Vero è, invece, che nel corso dell'espletamento delle indagini a carico di altri soggetti sono emerse (sono perciò divenute conoscibili) le responsabilità dell'istante e che la Procura Federale ha prontamente e tempestivamente disposto l'apertura di un nuovo fascicolo (indagine 26 della Stagione Sportiva 2010/2011, proprio per la necessità di espletare ulteriori accertamenti in ordine alla posizione di numerosi altri calciatori, compreso l'odierno ricorrente). Pertanto, il termine *a quo* coincide con la data dell'apertura della nuova indagine da parte della Procura Federale, con la conseguenza che il termine per la chiusura delle indagini di cui all'art. 32, comma 11, C.G.S. è stato rispettato in considerazione della proroga legittimamente concessa dalla Sezione consultiva di questa Corte.

Coglie, invece, nel segno l'eccezione di prescrizione, sollevata con il secondo motivo di ricorso.

La difesa del ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione dell'infrazione disciplinare sulla base dell'art. 18, comma 4, C.G.S. vigente all'epoca dei fatti in contestazione; e ciò in quanto il predetto calciatore sarebbe stato tesserato per la società A.S. Biellese 1902 solo per la Stagione Sportiva 2006/2007.

Al proposito, questa Corte non può che confermare il proprio orientamento secondo il quale le infrazioni disciplinari comunque connesse ad irregolari pattuizioni economiche si prescrivono al termine della stagione successiva a quella in cui sono stati percepiti gli emolumenti (cfr. C.G.F., sez. III, decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 297/CGF, Stagione Sportiva 2008/2009; nello stesso senso, vedi anche Comm. Disc. Lega Professionisti Serie C, pubblicata sul Com. Uff. 25/C del 25.9.2005).

Del resto la "ratio" della norma deve intendersi riferita alla tutela degli interessi di terzi soggetti (società che successivamente usufruiscono delle prestazioni dei tesserati deferiti), che in presenza di sanzioni disciplinari a carico dei soggetti stessi si troverebbero a subire un danno del tutto ingiustificato (come avvenuto nel caso di specie).

Alla luce di quanto sopra, non può che essere dichiarata l'intervenuta prescrizione dell'infrazione disciplinare ascritta all'odierno ricorrente.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Borneo Costantino annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

8. RICORSO DEL CALC. CAMMAROSANO VITTORIO AVVERSO LA SANZIONE SQUALIFICA PER MESI 1 ED AMMENDA DI €2.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE ART. 94 N.O.I.F. (NOTA N. 267/627PF09-10 – 26PF10-11/AM/MA) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012)

Con atto, spedito in data 11.12.2012, il calc. Cammarosano Vittorio ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012) con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., è stata irrogata, a carico del reclamante, la sanzione di mesi 1 di squalifica ed €2.000,00 di ammenda.

La predetta decisione ha riconosciuto la violazione, da parte del sig. Simone Malatesta (all'epoca dei fatti, calciatore della Società A.S. Biellese 1902), degli artt. 1 e 8, comma 11 C.G.S., per avere percepito pagamenti di somme di denaro "in nero" da parte della società A.S. Biellese 1902, come emerso da accertamenti di carattere fiscale compiuti dalla Guardia di Finanza relativamente alla Stagione Sportiva 2006/2007.

Il ricorso in epigrafe si appalesa fondato per le ragioni che seguono.

Con un primo motivo di ricorso, il calc. Cammarosano denuncia l'erroneità della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale nella parte in cui non ha ritenuto l'improcedibilità del deferimento della Procura Federale per violazione del termine previsto dalle disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva per la conclusione delle indagini.

Al proposito, questa Corte ritiene che la predetta eccezione non colga nel segno.

In verità, seguendo la tesi del ricorrente, l'art. 32, comma 11, nel far riferimento ai "fatti denunciati" per l'individuazione del termine dal quale far decorrere il tempo per l'effettuazione delle indagini, non potrebbe trovare applicazione tutte le volte che l'emersione di un fatto illecito sportivo non derivi da una formale denuncia, ma scaturisca, invece, proprio dallo svolgimento delle indagini da parte degli organi requirenti federali.

Invero, la norma in esame, quando non ci si trovi dinanzi a "fatti denunciati" (come nel caso di specie, nel quale gli esposti dai quali sono scaturite le indagini 267 e 627 della Stagione Sportiva 2009/2010 non riguardavano l'odierno ricorrente), non può che essere interpretata nel senso della concreta possibilità della Procura Federale della conoscibilità dei fatti costituenti illecito sportivo. Vero è, invece, che nel corso dell'espletamento delle indagini a carico di altri soggetti sono emerse (sono perciò divenute conoscibili) le responsabilità dell'istante e che la Procura Federale ha

prontamente e tempestivamente disposto l'apertura di un nuovo fascicolo (indagine 26 della Stagione Sportiva 2010/2011, proprio per la necessità di espletare ulteriori accertamenti in ordine alla posizione di numerosi altri calciatori, compreso l'odierno ricorrente). Pertanto, il termine *a quo* coincide con la data dell'apertura della nuova indagine da parte della Procura Federale, con la conseguenza che il termine per la chiusura delle indagini di cui all'art. 32, comma 11, C.G.S. è stato rispettato in considerazione della proroga legittimamente concessa dalla Sezione consultiva di questa Corte.

Coglie, invece, nel segno l'eccezione di prescrizione, sollevata con il secondo motivo di ricorso.

La difesa del ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione dell'infrazione disciplinare sulla base dell'art. 18, comma 4, C.G.S. vigente all'epoca dei fatti in contestazione; e ciò in quanto il predetto calciatore sarebbe stato tesserato per la società A.S. Biellese 1902 solo per la Stagione Sportiva 2006/2007.

Al proposito, questa Corte non può che confermare il proprio orientamento secondo il quale le infrazioni disciplinari comunque connesse ad irregolari pattuizioni economiche si prescrivono al termine della stagione successiva a quella in cui sono stati percepiti gli emolumenti (cfr. C.G.F., sez. III, decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 297/CGF, Stagione Sportiva 2008/2009; nello stesso senso, vedi anche Comm. Disc. Lega Professionisti Serie C, pubblicata sul Com. Uff. 25/C del 25.9.2005).

Del resto la "*ratio*" della norma deve intendersi riferita alla tutela degli interessi di terzi soggetti (società che successivamente usufruiscono delle prestazioni dei tesserati deferiti), che in presenza di sanzioni disciplinari a carico dei soggetti stessi si troverebbero a subire un danno del tutto ingiustificato (come avvenuto nel caso di specie).

Alla luce di quanto sopra, non può che essere dichiarata l'intervenuta prescrizione dell'infrazione disciplinare ascritta all'odierno ricorrente.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Cammarosano Vittorio annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

9. RICORSO DEL CALC. MASSARO MARIO AVVERSO LA SANZIONE SQUALIFICA PER MESI 2 ED AMMENDA DI €5.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE ART. 94 N.O.I.F. (NOTA N. 267/627PF09-10 – 26PF10-11/AM/MA) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012)

Con atto, spedito in data 11.12.2012, il calc. Massaro MARIO ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012) con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., è stata irrogata, a carico del reclamante, la sanzione di mesi 2 di squalifica ed €5.000,00 di ammenda.

La predetta decisione ha riconosciuto la violazione, da parte del calc. Massaro Mario (all'epoca dei fatti, calciatore della Società A.S. Biellese 1902), degli artt. 1 e 8, comma 11 C.G.S., per avere percepito pagamenti di somme di denaro "in nero" da parte della società A.S. Biellese 1902, come emerso da accertamenti di carattere fiscale compiuti dalla Guardia di Finanza relativamente alla Stagione Sportiva 2006/2007.

Il ricorso in epigrafe si appalesa fondato per le ragioni che seguono.

Con un primo motivo di ricorso, il calc. Massaro denuncia l'erroneità della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale nella parte in cui non ha ritenuto l'improcedibilità del deferimento della Procura Federale per violazione del termine previsto dalle disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva per la conclusione delle indagini.

Al proposito, questa Corte ritiene che la predetta eccezione non colga nel segno.

In verità, seguendo la tesi del ricorrente, l'art. 32, comma 11, nel far riferimento ai "fatti denunciati" per l'individuazione del termine dal quale far decorrere il tempo per l'effettuazione

delle indagini, non potrebbe trovare applicazione tutte le volte che l'emersione di un fatto illecito sportivo non derivi da una formale denuncia, ma scaturisca, invece, proprio dallo svolgimento delle indagini da parte degli organi requirenti federali.

Invero, la norma in esame, quando non ci si trovi dinanzi a "fatti denunciati" (come nel caso di specie, nel quale gli esposti dai quali sono scaturite le indagini 267 e 627 della Stagione Sportiva 2009/2010 non riguardavano l'odierno ricorrente), non può che essere interpretata nel senso della concreta possibilità della Procura Federale della conoscibilità dei fatti costituenti illecito sportivo. Vero è, invece, che nel corso dell'espletamento delle indagini a carico di altri soggetti sono emerse (sono perciò divenute conoscibili) le responsabilità dell'istante e che la Procura Federale ha prontamente e tempestivamente disposto l'apertura di un nuovo fascicolo (indagine 26 della Stagione Sportiva 2010/2011, proprio per la necessità di espletare ulteriori accertamenti in ordine alla posizione di numerosi altri calciatori, compreso l'odierno ricorrente). Pertanto, il termine *a quo* coincide con la data dell'apertura della nuova indagine da parte della Procura Federale, con la conseguenza che il termine per la chiusura delle indagini di cui all'art. 32, comma 11, C.G.S. è stato rispettato in considerazione della proroga legittimamente concessa dalla Sezione consultiva di questa Corte.

Coglie, invece, nel segno l'eccezione di prescrizione, sollevata con il secondo motivo di ricorso.

La difesa del ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione dell'infrazione disciplinare sulla base dell'art. 18, comma 4, C.G.S. vigente all'epoca dei fatti in contestazione; e ciò in quanto il predetto calciatore sarebbe stato tesserato per la società A.S. Biellese 1902 solo per la Stagione Sportiva 2006/2007.

Al proposito, questa Corte non può che confermare il proprio orientamento secondo il quale le infrazioni disciplinari comunque connesse ad irregolari pattuizioni economiche si prescrivono al termine della stagione successiva a quella in cui sono stati percepiti gli emolumenti (cfr. C.G.F., sez. III, decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 297/CGF, Stagione Sportiva 2008/2009; nello stesso senso, vedi anche Comm. Disc. Lega Professionisti Serie C, pubblicata sul Com. Uff. 25/C del 25.9.2005).

Del resto la "*ratio*" della norma deve intendersi riferita alla tutela degli interessi di terzi soggetti (società che successivamente usufruiscono delle prestazioni dei tesserati deferiti), che in presenza di sanzioni disciplinari a carico dei soggetti stessi si troverebbero a subire un danno del tutto ingiustificato (come avvenuto nel caso di specie).

Alla luce di quanto sopra, non può che essere dichiarata l'intervenuta prescrizione dell'infrazione disciplinare ascritta all'odierno ricorrente.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Massaro Mario annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

10. RICORSO DEL CALC. BORTOLOTTO ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE SQUALIFICA PER MESI 2 ED AMMENDA DI €5.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE ART. 94 N.O.I.F. (NOTA N. 267/627PF09-10 – 26PF10-11/AM/MA) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012)

Con atto, spedito in data 11.12.2012, il calc. Bortolotto Roberto ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012) con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., è stata irrogata, a carico del reclamante, la sanzione di mesi 2 di squalifica ed €5.000,00 di ammenda.

La predetta decisione ha riconosciuto la violazione, da parte del sig. Simone Malatesta (all'epoca dei fatti, calciatore della Società A.S. Biellese 1902), degli artt. 1 e 8, comma 11 C.G.S., per avere percepito pagamenti di somme di denaro "in nero" da parte della società A.S. Biellese

1902, come emerso da accertamenti di carattere fiscale compiuti dalla Guardia di Finanza relativamente alla Stagione Sportiva 2006/2007.

Il ricorso in epigrafe si appalesa fondato per le ragioni che seguono.

Con un primo motivo di ricorso, il calc. Bortolotto denuncia l'erroneità della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale nella parte in cui non ha ritenuto l'improcedibilità del deferimento della Procura Federale per violazione del termine previsto dalle disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva per la conclusione delle indagini.

Al proposito, questa Corte ritiene che la predetta eccezione non colga nel segno.

In verità, seguendo la tesi del ricorrente, l'art. 32, comma 11, nel far riferimento ai "fatti denunciati" per l'individuazione del termine dal quale far decorrere il tempo per l'effettuazione delle indagini, non potrebbe trovare applicazione tutte le volte che l'emersione di un fatto illecito sportivo non derivi da una formale denuncia, ma scaturisca, invece, proprio dallo svolgimento delle indagini da parte degli organi requirenti federali.

Invero, la norma in esame, quando non ci si trovi dinanzi a "fatti denunciati" (come nel caso di specie, nel quale gli esposti dai quali sono scaturite le indagini 267 e 627 della Stagione Sportiva 2009/2010 non riguardavano l'odierno ricorrente), non può che essere interpretata nel senso della concreta possibilità della Procura Federale della conoscibilità dei fatti costituenti illecito sportivo. Vero è, invece, che nel corso dell'espletamento delle indagini a carico di altri soggetti sono emerse (sono perciò divenute conoscibili) le responsabilità dell'istante e che la Procura Federale ha prontamente e tempestivamente disposto l'apertura di un nuovo fascicolo (indagine 26 della Stagione Sportiva 2010/2011, proprio per la necessità di espletare ulteriori accertamenti in ordine alla posizione di numerosi altri calciatori, compreso l'odierno ricorrente). Pertanto, il termine *a quo* coincide con la data dell'apertura della nuova indagine da parte della Procura Federale, con la conseguenza che il termine per la chiusura delle indagini di cui all'art. 32, comma 11, C.G.S. è stato rispettato in considerazione della proroga legittimamente concessa dalla Sezione consultiva di questa Corte.

Coglie, invece, nel segno l'eccezione di prescrizione, sollevata con il secondo motivo di ricorso.

La difesa del ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione dell'infrazione disciplinare sulla base dell'art. 18, comma 4, C.G.S. vigente all'epoca dei fatti in contestazione; e ciò in quanto il predetto calciatore sarebbe stato tesserato per la società A.S. Biellese 1902 solo per la Stagione Sportiva 2006/2007.

Al proposito, questa Corte non può che confermare il proprio orientamento secondo il quale le infrazioni disciplinari comunque connesse ad irregolari pattuizioni economiche si prescrivono al termine della stagione successiva a quella in cui sono stati percepiti gli emolumenti (cfr. C.G.F., sez. III, decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 297/CGF, Stagione Sportiva 2008/2009; nello stesso senso, vedi anche Comm. Disc. Lega Professionisti Serie C, pubblicata sul Com. Uff. 25/C del 25.9.2005).

Del resto la "*ratio*" della norma deve intendersi riferita alla tutela degli interessi di terzi soggetti (società che successivamente usufruiscono delle prestazioni dei tesserati deferiti), che in presenza di sanzioni disciplinari a carico dei soggetti stessi si troverebbero a subire un danno del tutto ingiustificato (come avvenuto nel caso di specie).

Alla luce di quanto sopra, non può che essere dichiarata l'intervenuta prescrizione dell'infrazione disciplinare ascritta all'odierno ricorrente.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Bortolotto Roberto annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

11. RICORSO DEL CALC. CRESTA LORENZO AVVERSO LA SANZIONE SQUALIFICA PER MESI 2 ED AMMENDA DI €5.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE ART. 94 N.O.I.F. (NOTA N. 267/627PF09-10 – 26PF10-11/AM/MA) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012)

Con atto, spedito in data 11.12.2012, il calc. Cresta Lorenzo ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012) con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., è stata irrogata, a carico del reclamante, la sanzione di mesi 2 di squalifica ed €5.000,00 di ammenda.

La predetta decisione ha riconosciuto la violazione, da parte del sig. Simone Malatesta (all'epoca dei fatti, calciatore della Società A.S. Biellese 1902), degli artt. 1 e 8, comma 11 C.G.S., per avere percepito pagamenti di somme di denaro "in nero" da parte della società A.S. Biellese 1902, come emerso da accertamenti di carattere fiscale compiuti dalla Guardia di Finanza relativamente alla Stagione Sportiva 2006/2007.

Il ricorso in epigrafe si appalesa fondato per le ragioni che seguono.

Con un primo motivo di ricorso, il calc. Cresta denuncia l'erroneità della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale nella parte in cui non ha ritenuto l'improcedibilità del deferimento della Procura Federale per violazione del termine previsto dalle disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva per la conclusione delle indagini.

Al proposito, questa Corte ritiene che la predetta eccezione non colga nel segno.

In verità, seguendo la tesi del ricorrente, l'art. 32, comma 11, nel far riferimento ai "fatti denunciati" per l'individuazione del termine dal quale far decorrere il tempo per l'effettuazione delle indagini, non potrebbe trovare applicazione tutte le volte che l'emersione di un fatto illecito sportivo non derivi da una formale denuncia, ma scaturisca, invece, proprio dallo svolgimento delle indagini da parte degli organi requirenti federali.

Invero, la norma in esame, quando non ci si trovi dinanzi a "fatti denunciati" (come nel caso di specie, nel quale gli esposti dai quali sono scaturite le indagini 267 e 627 della Stagione Sportiva 2009/2010 non riguardavano l'odierno ricorrente), non può che essere interpretata nel senso della concreta possibilità della Procura Federale della conoscibilità dei fatti costituenti illecito sportivo. Vero è, invece, che nel corso dell'espletamento delle indagini a carico di altri soggetti sono emerse (sono perciò divenute conoscibili) le responsabilità dell'istante e che la Procura Federale ha prontamente e tempestivamente disposto l'apertura di un nuovo fascicolo (indagine 26 della Stagione Sportiva 2010/2011, proprio per la necessità di espletare ulteriori accertamenti in ordine alla posizione di numerosi altri calciatori, compreso l'odierno ricorrente). Pertanto, il termine *a quo* coincide con la data dell'apertura della nuova indagine da parte della Procura Federale, con la conseguenza che il termine per la chiusura delle indagini di cui all'art. 32, comma 11, C.G.S. è stato rispettato in considerazione della proroga legittimamente concessa dalla Sezione consultiva di questa Corte.

Coglie, invece, nel segno l'eccezione di prescrizione, sollevata con il secondo motivo di ricorso.

La difesa del ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione dell'infrazione disciplinare sulla base dell'art. 18, comma 4, C.G.S. vigente all'epoca dei fatti in contestazione; e ciò in quanto il predetto calciatore sarebbe stato tesserato per la società A.S. Biellese 1902 solo per la Stagione Sportiva 2006/2007.

Al proposito, questa Corte non può che confermare il proprio orientamento secondo il quale le infrazioni disciplinari comunque connesse ad irregolari pattuizioni economiche si prescrivono al termine della stagione successiva a quella in cui sono stati percepiti gli emolumenti (cfr. C.G.F., sez. III, decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 297/CGF, Stagione Sportiva 2008/2009; nello stesso senso, vedi anche Comm. Disc. Lega Professionisti Serie C, pubblicata sul Com. Uff. 25/C del 25.9.2005).

Del resto la “*ratio*” della norma deve intendersi riferita alla tutela degli interessi di terzi soggetti (società che successivamente usufruiscono delle prestazioni dei tesserati deferiti), che in presenza di sanzioni disciplinari a carico dei soggetti stessi si troverebbero a subire un danno del tutto ingiustificato (come avvenuto nel caso di specie).

Alla luce di quanto sopra, non può che essere dichiarata l'intervenuta prescrizione dell'infrazione disciplinare ascritta all'odierno ricorrente.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Cresta Lorenzo annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

12. RICORSO DEL CALC. MONETTA MIRKO AVVERSO LA SANZIONE SQUALIFICA PER MESI 2 ED AMMENDA DI €5.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE ART. 94 N.O.I.F. (NOTA N. 267/627PF09-10 – 26PF10-11/AM/MA) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012)

Con atto, spedito in data 11.12.2012, il calc. Monetta Mirko ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012) con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., è stata irrogata, a carico del reclamante, la sanzione di mesi 2 di squalifica ed €5.000,00 di ammenda.

La predetta decisione ha riconosciuto la violazione, da parte del calc. Monetta Mirko (all'epoca dei fatti, calciatore della Società A.S. Biellese 1902), degli artt. 1 e 8, comma 11 C.G.S., per avere percepito pagamenti di somme di denaro “in nero” da parte della società A.S. Biellese 1902, come emerso da accertamenti di carattere fiscale compiuti dalla Guardia di Finanza relativamente alla Stagione Sportiva 2006/2007.

Il ricorso in epigrafe si appalesa fondato per le ragioni che seguono.

Con un primo motivo di ricorso, il calc. Monetta denuncia l'erroneità della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale nella parte in cui non ha ritenuto l'improcedibilità del deferimento della Procura Federale per violazione del termine previsto dalle disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva per la conclusione delle indagini.

Al proposito, questa Corte ritiene che la predetta eccezione non colga nel segno.

In verità, seguendo la tesi del ricorrente, l'art. 32, comma 11, nel far riferimento ai “fatti denunciati” per l'individuazione del termine dal quale far decorrere il tempo per l'effettuazione delle indagini, non potrebbe trovare applicazione tutte le volte che l'emersione di un fatto illecito sportivo non derivi da una formale denuncia, ma scaturisca, invece, proprio dallo svolgimento delle indagini da parte degli organi requirenti federali.

Invero, la norma in esame, quando non ci si trovi dinanzi a “fatti denunciati” (come nel caso di specie, nel quale gli esposti dai quali sono scaturite le indagini 267 e 627 della Stagione Sportiva 2009/2010 non riguardavano l'odierno ricorrente), non può che essere interpretata nel senso della concreta possibilità della Procura Federale della conoscibilità dei fatti costituenti illecito sportivo. Vero è, invece, che nel corso dell'espletamento delle indagini a carico di altri soggetti sono emerse (sono perciò divenute conoscibili) le responsabilità dell'istante e che la Procura Federale ha prontamente e tempestivamente disposto l'apertura di un nuovo fascicolo (indagine 26 della Stagione Sportiva 2010/2011, proprio per la necessità di espletare ulteriori accertamenti in ordine alla posizione di numerosi altri calciatori, compreso l'odierno ricorrente). Pertanto, il termine *a quo* coincide con la data dell'apertura della nuova indagine da parte della Procura Federale, con la conseguenza che il termine per la chiusura delle indagini di cui all'art. 32, comma 11, C.G.S. è stato rispettato in considerazione della proroga legittimamente concessa dalla Sezione consultiva di questa Corte.

Coglie, invece, nel segno l'eccezione di prescrizione, sollevata con il secondo motivo di ricorso.

La difesa del ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione dell'infrazione disciplinare sulla base dell'art. 18, comma 4, C.G.S. vigente all'epoca dei fatti in contestazione; e ciò in quanto il predetto calciatore sarebbe stato tesserato per la società A.S. Biellese 1902 solo per la Stagione Sportiva 2006/2007.

Al proposito, questa Corte non può che confermare il proprio orientamento secondo il quale le infrazioni disciplinari comunque connesse ad irregolari pattuizioni economiche si prescrivono al termine della stagione successiva a quella in cui sono stati percepiti gli emolumenti (cfr. C.G.F., sez. III, decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 297/CGF, Stagione Sportiva 2008/2009; nello stesso senso, vedi anche Comm. Disc. Lega Professionisti Serie C, pubblicata sul Com. Uff. 25/C del 25.9.2005).

Del resto la "ratio" della norma deve intendersi riferita alla tutela degli interessi di terzi soggetti (società che successivamente usufruiscono delle prestazioni dei tesserati deferiti), che in presenza di sanzioni disciplinari a carico dei soggetti stessi si troverebbero a subire un danno del tutto ingiustificato (come avvenuto nel caso di specie).

Alla luce di quanto sopra, non può che essere dichiarata l'intervenuta prescrizione dell'infrazione disciplinare ascritta all'odierno ricorrente.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Monetta Mirko annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

13. RICORSO DEL CALC. ANTONIONI ENRICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 2 ED AMMENDA DI €5.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE ART. 94 N.O.I.F. (NOTA N. 267/627PF09-10 – 26PF10-11/AM/MA) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012)

Con atto, spedito in data 11.12.2012, il calc. Antonioni Enrico ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012) con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., è stata irrogata, a carico del reclamante, la sanzione di mesi 2 di squalifica ed €5.000,00 di ammenda.

La predetta decisione ha riconosciuto la violazione, da parte del calc. Antonioni Enrico (all'epoca dei fatti, calciatore della Società A.S. Biellese 1902), degli artt. 1 e 8, comma 11 C.G.S., per avere percepito pagamenti di somme di denaro "in nero" da parte della società A.S. Biellese 1902, come emerso da accertamenti di carattere fiscale compiuti dalla Guardia di Finanza relativamente alla Stagione Sportiva 2006/2007.

Il ricorso in epigrafe si appalesa fondato per le ragioni che seguono.

Con un primo motivo di ricorso, il calc. Antonioni denuncia l'erroneità della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale nella parte in cui non ha ritenuto l'improcedibilità del deferimento della Procura Federale per violazione del termine previsto dalle disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva per la conclusione delle indagini.

Al proposito, questa Corte ritiene che la predetta eccezione non colga nel segno.

In verità, seguendo la tesi del ricorrente, l'art. 32, comma 11, nel far riferimento ai "fatti denunciati" per l'individuazione del termine dal quale far decorrere il tempo per l'effettuazione delle indagini, non potrebbe trovare applicazione tutte le volte che l'emersione di un fatto illecito sportivo non derivi da una formale denuncia, ma scaturisca, invece, proprio dallo svolgimento delle indagini da parte degli organi requirenti federali.

Invero, la norma in esame, quando non ci si trovi dinanzi a "fatti denunciati" (come nel caso di specie, nel quale gli esposti dai quali sono scaturite le indagini 267 e 627 della Stagione Sportiva 2009/2010 non riguardavano l'odierno ricorrente), non può che essere interpretata nel senso della concreta possibilità della Procura Federale della conoscibilità dei fatti costituenti illecito sportivo. Vero è, invece, che nel corso dell'espletamento delle indagini a carico di altri soggetti sono emerse (sono perciò divenute conoscibili) le responsabilità dell'istante e che la Procura Federale ha

prontamente e tempestivamente disposto l'apertura di un nuovo fascicolo (indagine 26 della Stagione Sportiva 2010/2011, proprio per la necessità di espletare ulteriori accertamenti in ordine alla posizione di numerosi altri calciatori, compreso l'odierno ricorrente). Pertanto, il termine *a quo* coincide con la data dell'apertura della nuova indagine da parte della Procura Federale, con la conseguenza che il termine per la chiusura delle indagini di cui all'art. 32, comma 11, C.G.S. è stato rispettato in considerazione della proroga legittimamente concessa dalla Sezione consultiva di questa Corte.

Coglie, invece, nel segno l'eccezione di prescrizione, sollevata con il secondo motivo di ricorso.

La difesa del ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione dell'infrazione disciplinare sulla base dell'art. 18, comma 4, C.G.S. vigente all'epoca dei fatti in contestazione; e ciò in quanto il predetto calciatore sarebbe stato tesserato per la società A.S. Biellese 1902 solo per la Stagione Sportiva 2006/2007.

Al proposito, questa Corte non può che confermare il proprio orientamento secondo il quale le infrazioni disciplinari comunque connesse ad irregolari pattuizioni economiche si prescrivono al termine della stagione successiva a quella in cui sono stati percepiti gli emolumenti (cfr. C.G.F., sez. III, decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 297/CGF, Stagione Sportiva 2008/2009; nello stesso senso, vedi anche Comm. Disc. Lega Professionisti Serie C, pubblicata sul Com. Uff. 25/C del 25.9.2005).

Del resto la "*ratio*" della norma deve intendersi riferita alla tutela degli interessi di terzi soggetti (società che successivamente usufruiscono delle prestazioni dei tesserati deferiti), che in presenza di sanzioni disciplinari a carico dei soggetti stessi si troverebbero a subire un danno del tutto ingiustificato (come avvenuto nel caso di specie).

Alla luce di quanto sopra, non può che essere dichiarata l'intervenuta prescrizione dell'infrazione disciplinare ascritta all'odierno ricorrente.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Antonioni Enrico annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

14. RICORSO DEL CALC. BACCI CRISTIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 2 ED AMMENDA DI €5.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE ART. 94 N.O.I.F. (NOTA N. 267/627PF09-10 – 26PF10-11/AM/MA) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012)

Con atto, spedito in data 11.12.2012, il calc. Bacci Cristiano ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012) con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., è stata irrogata, a carico del reclamante, la sanzione di mesi 2 di squalifica ed €5.000,00 di ammenda.

La predetta decisione ha riconosciuto la violazione, da parte del Bacci Cristiano (all'epoca dei fatti, calciatore della Società A.S. Biellese 1902), degli artt. 1 e 8, comma 11 C.G.S., per avere percepito pagamenti di somme di denaro "in nero" da parte della società A.S. Biellese 1902, come emerso da accertamenti di carattere fiscale compiuti dalla Guardia di Finanza relativamente alla Stagione Sportiva 2006/2007.

Il ricorso in epigrafe si appalesa fondato per le ragioni che seguono.

Con un primo motivo di ricorso, il calc. Bacci denuncia l'erroneità della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale nella parte in cui non ha ritenuto l'improcedibilità del deferimento della Procura Federale per violazione del termine previsto dalle disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva per la conclusione delle indagini.

Al proposito, questa Corte ritiene che la predetta eccezione non colga nel segno.

In verità, seguendo la tesi del ricorrente, l'art. 32, comma 11, nel far riferimento ai "fatti denunciati" per l'individuazione del termine dal quale far decorrere il tempo per l'effettuazione

delle indagini, non potrebbe trovare applicazione tutte le volte che l'emersione di un fatto illecito sportivo non derivi da una formale denuncia, ma scaturisca, invece, proprio dallo svolgimento delle indagini da parte degli organi requirenti federali.

Invero, la norma in esame, quando non ci si trovi dinanzi a "fatti denunciati" (come nel caso di specie, nel quale gli esposti dai quali sono scaturite le indagini 267 e 627 della Stagione Sportiva 2009/2010 non riguardavano l'odierno ricorrente), non può che essere interpretata nel senso della concreta possibilità della Procura Federale della conoscibilità dei fatti costituenti illecito sportivo. Vero è, invece, che nel corso dell'espletamento delle indagini a carico di altri soggetti sono emerse (sono perciò divenute conoscibili) le responsabilità dell'istante e che la Procura Federale ha prontamente e tempestivamente disposto l'apertura di un nuovo fascicolo (indagine 26 della Stagione Sportiva 2010/2011, proprio per la necessità di espletare ulteriori accertamenti in ordine alla posizione di numerosi altri calciatori, compreso l'odierno ricorrente). Pertanto, il termine *a quo* coincide con la data dell'apertura della nuova indagine da parte della Procura Federale, con la conseguenza che il termine per la chiusura delle indagini di cui all'art. 32, comma 11, C.G.S. è stato rispettato in considerazione della proroga legittimamente concessa dalla Sezione consultiva di questa Corte.

Coglie, invece, nel segno l'eccezione di prescrizione, sollevata con il secondo motivo di ricorso.

La difesa del ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione dell'infrazione disciplinare sulla base dell'art. 18, comma 4, C.G.S. vigente all'epoca dei fatti in contestazione; e ciò in quanto il predetto calciatore sarebbe stato tesserato per la società A.S. Biellese 1902 solo per la Stagione Sportiva 2006/2007.

Al proposito, questa Corte non può che confermare il proprio orientamento secondo il quale le infrazioni disciplinari comunque connesse ad irregolari pattuizioni economiche si prescrivono al termine della stagione successiva a quella in cui sono stati percepiti gli emolumenti (cfr. C.G.F., sez. III, decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 297/CGF, Stagione Sportiva 2008/2009; nello stesso senso, vedi anche Comm. Disc. Lega Professionisti Serie C, pubblicata sul Com. Uff. 25/C del 25.9.2005).

Del resto la "*ratio*" della norma deve intendersi riferita alla tutela degli interessi di terzi soggetti (società che successivamente usufruiscono delle prestazioni dei tesserati deferiti), che in presenza di sanzioni disciplinari a carico dei soggetti stessi si troverebbero a subire un danno del tutto ingiustificato (come avvenuto nel caso di specie).

Alla luce di quanto sopra, non può che essere dichiarata l'intervenuta prescrizione dell'infrazione disciplinare ascritta all'odierno ricorrente.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Bacci Cristiano annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Roberto Caponigro, Dr. Paolo De Fiore, Prof. Francesco Delfini, Dr. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

15. RICORSO DEL CALC. NEBBIA CHRISTIAN AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER MESI 1 ED AMMENDA DI € 2.000,00, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 94 N.O.I.F. (NOTA N. 267/627PF09-10 – 26PF10-11/AM/MA) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012)

Con Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012 sono state inflitte al calciatore sig. Christina Nebbia le sanzioni della squalifica per mesi

l e ammenda di € 2.000,00, a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 94 N.O.I.F. per aver "pattuito e riscosso compensi e premi *in nero*".

La Commissione Disciplinare Nazionale ha ritenuto fondato il deferimento della Procura Federale sulla base della documentazione agli atti, avuto riguardo, in particolare:

- al contenuto delle denunce presentate dai sig.ri Monteleone (team manager della Società) ed Alandi (responsabile del settore giovanile);

- alle dichiarazioni rese dai sig.ri Buda (direttore sportivo della Biellese), Andrea Ramella (vice presidente della Società), Tescari (presidente della Biellese), Napolitano (dirigente della Società) e Cristina Ramella (segretaria della Biellese);

- alla documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Biella, da cui risulta che la Biellese ha corrisposto "*in nero*" ai propri calciatori - attraverso l'utilizzazione di somme di denaro per asseriti rimborsi spese per trasferte, anche all'estero, mai effettuate da propri dirigenti - i seguenti importi:

- nel periodo d'imposta 1/7/2006 - 30/6/2007: €570.568,98;

- nel periodo d'imposta 1/7/2007 - 30/6/2008: €567.642,20;

- nel periodo d'imposta 1/7/2008 - 30/6/2009: €445.453,00.

Per quanto riguarda il ricorrente, la Commissione ha poi ritenuto che questi avesse pattuito e riscosso *in nero* l'importo di €5.040,00.

Nella difesa il ricorrente evidenzia e documenta che nell'accordo economico formalizzato per il calciatore Nebbia, e ritualmente depositato presso il Comitato Interregionale ai sensi dell'art. 94 N.O.I.F., era indicato l'importo di € 6.000 effettivamente percepito e poi regolarmente dichiarato, malgrado la società Biellese, infedelmente, abbia dichiarato nel mod. 770 di aver pagato al calciatore solo la somma di € 960,00, così ingenerando l'errore in cui è caduta la gravata decisione.

Ne consegue che la violazione ascritta al ricorrente non sussiste e la decisione di primo grado deve essere annullata integralmente.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Nebbia Christian annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

16. RICORSO DELL'A.S.D. BORGOSIESIA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA PER MESI 1 ED AMMENDA DI € 2.000,00 AL CALC. CAMILLI FRANCESCO;**

- **SQUALIFICA PER MESI 2 ED AMMENDA DI € 5.000,00 AL CALC. LUNARDON MANUEL;**

- **SQUALIFICA PER MESI 1 ED AMMENDA DI €2.000,00 AL CALC. PEDRINA MATTEO;**

- **SQUALIFICA PER MESI 1 ED AMMENDA DI €2.000,00 AL CALC. RAVETTO MATTEO,**

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE ART. 94 N.O.I.F. (NOTA N. 267/627PF09-10 - 26PF10-11/AM/MA) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012)

Con Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - - Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012, a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 94 N.O.I.F. sono state inflitte ai seguenti calciatori le sanzioni come di seguito rispettivamente riportate: - squalifica per mesi 1 ed ammenda di €2.000,00 al calc. Camilli Francesco;- squalifica per mesi 2 ed ammenda di € 5.000,00 al calc. Lunardon Manuel; - squalifica per mesi 1 ed ammenda di € 2.000,00 al calc. Pedrina Matteo; - squalifica per mesi 1 ed ammenda di €2.000,00 al calc. Ravetto Matteo.

La decisione impugnata ha motivato le condanne ai calciatori in questione, per aver “pattuito e riscosso compensi e premi *in nero*” ed ha ritenuto fondato il deferimento della Procura sulla base della documentazione agli atti, avuto riguardo, in particolare:

- al contenuto delle denunce presentate dai sig.ri Monteleone (team manager della Società) ed Alandi (responsabile del settore giovanile);

- alle dichiarazioni rese dai sig.ri Buda (direttore sportivo della Biellese), Andrea Ramella (vice presidente della Società), Tescari (presidente della Biellese), Napolitano (dirigente della Società) e Cristina Ramella (segretaria della Biellese);

- alla documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Biella, da cui risulta che la Biellese ha corrisposto “*in nero*” ai propri calciatori - attraverso l'utilizzazione di somme di denaro per asseriti rimborsi spese per trasferte, anche all'estero, mai effettuate da propri dirigenti - i seguenti importi:

- nel periodo d'imposta 1/7/2006 – 30/6/2007: €570.568,98;

- nel periodo d'imposta 1/7/2007 – 30/6/2008: €567.642,20;

- nel periodo d'imposta 1/7/2008 – 30/6/2009: €445.453,00.

La Commissione ha poi ritenuto, per quanto riguarda i ricorrenti, che questi avessero pattuito e riscosso *in nero* i seguenti importi: Lunardon Manuel (€38.080,00), Pedrina Matteo (€8.356,00), Ravetto Matteo (€5.100,00) e Camilli Francesco (€6.800,00).

Ricorre la società A.S.D. Borgosesia, della quale sono ora tesserati i calciatori, lamentando, da un lato, la mancata prova dei fatti addebitati a ciascuno e la violazione del principio di gradualità e proporzionalità della pena e comunque, dall'altro, la violazione dell'art. 19 C.G.S. in punto di sanzioni irrogabili ai non professionisti, e chiede l'annullamento della sanzione pecuniaria dell'ammenda per ciascuno dei calciatori (e, quanto a Lunardon e a Pedrina, anche la riduzione della squalifica, non ancora interamente scontata).

Rileva la Corte, quanto alla sanzione della squalifica a ciascuno dei ricorrenti in diversa misura temporale irrogata, che essa non risulta ingiustificata e non sorretta da adeguata prova: non solo la documentazione in atti esaminata dalla Commissione costituisce fondamento idoneo della decisione, ma gli stessi ricorrenti, nel proprio reclamo, riconoscono di aver percepito somme “*in nero*”, seppur diminuendone l'importo rispetto a quanto addebitato loro (€500,00 quanto a Camilli: pag. 8; €28.000,00 quanto a Lunardon: p. 30; €2.500 quanto a Pedrina: p. 42; €1.000,00 quanto a Ravetto: p. 60), sicché le ammissioni contenute nei ricorsi rendono giustificate le sanzioni della squalifica, a ragione del disvalore comunque insito, a prescindere dagli importi, nelle condotte di occultamento di reddito.

Fondata appare invece la seconda censura, di inammissibilità della irrogazione di sanzioni pecuniarie a non professionisti, quali i ricorrenti all'epoca dei fatti.

L'art. 19, comma 6, C.G.S., come novellato, prevede infatti che: <<6. *Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 1, comma 5, nonché ai tesserati della sfera professionistica. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai tesserati della sfera dilettantistica e giovanile*>>. Dal combinato disposto delle due proposizioni del comma risulta dunque che la sanzione della ammenda non avrebbe dovuto essere applicata per le violazioni ascritte ai ricorrenti, non trattandosi di professionisti e non essendo relative a condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara.

Ne consegue che la decisione di primo grado, nella parte in cui ha comminato la sanzione della ammenda ai ricorrenti, deve essere annullata.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Borgosesia Calcio di Borgosesia (Vercelli) annulla la sanzione dell'ammenda inflitta ai calciatori.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

17. RICORSO DEL CALC. COPPO GABRIELE AVVERSO LA SANZIONE SQUALIFICA PER MESI 1 ED AMMENDA DI €2.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE ART. 94 N.O.I.F. (NOTA N. 267/627PF09-10 – 26PF10-11/AM/MA) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012)

Con Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale –Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012, a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 94 N.O.I.F. è stata inflitta al calciatore Gabriele Coppo la sanzione della squalifica per mesi 1 ed ammenda di € 2.000,00.

La decisione impugnata ha motivato la condanna del calciatore in questione, con altri, per aver “pattuito e riscosso compensi e premi *in nero*” ed ha ritenuto fondato il deferimento della Procura sulla base della documentazione agli atti, avuto riguardo, in particolare:

- al contenuto delle denunce presentate dai sig.ri Monteleone (team manager della Società) ed Alandi (responsabile del settore giovanile);

- alle dichiarazioni rese dai sig.ri Buda (direttore sportivo della Biellese), Andrea Ramella (vice presidente della Società), Tescari (presidente della Biellese), Napolitano (dirigente della Società) e Cristina Ramella (segretaria della Biellese);

- alla documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Biella, da cui risulta che la Biellese ha corrisposto “*in nero*” ai propri calciatori - attraverso l'utilizzazione di somme di denaro per asseriti rimborsi spese per trasferte, anche all'estero, mai effettuate da propri dirigenti – i seguenti importi:

- nel periodo d'imposta 1/7/2006 – 30/6/2007: €570.568,98;

- nel periodo d'imposta 1/7/2007 – 30/6/2008: €567.642,20;

- nel periodo d'imposta 1/7/2008 – 30/6/2009: €445.453,00.

La Commissione ha poi ritenuto, per quanto riguarda il ricorrente, che questi avesse pattuito e riscosso *in nero* l'importo di €1.000,00.

Ricorre il calciatore, lamentando la violazione del principio di gradualità e proporzionalità della pena e comunque la violazione dell'art. 19 C.G.S. in punto di sanzioni irrogabili ai non professionisti, e chiede l'annullamento della sanzione pecuniaria dell'ammenda.

Rileva la Corte, quanto alla sanzione della squalifica, che essa non risulta ingiustificata e non sorretta da adeguata prova: non solo la documentazione in atti esaminata dalla Commissione costituisce fondamento idoneo della decisione, ma lo stesso ricorrente, nel proprio reclamo, riconosce di aver percepito “*in nero*” l'importo di €1.000,00 (pag. 3 del ricorso), seppur insistendo sulla “modestia del compenso”: l'ammissione contenuta nel ricorso rende così giustificata la sanzione della squalifica, a ragione del disvalore comunque insito, a prescindere dall'importo, nella condotta di occultamento di reddito in questione.

Fondata appare invece la seconda censura, di inammissibilità della irrogazione di sanzioni pecuniarie a non professionisti, quali i ricorrenti all'epoca dei fatti.

L'art. 19, comma 6, C.G.S., come novellato, prevede infatti che: <<6. *Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 1, comma 5, nonché ai tesserati della sfera professionistica. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai tesserati della sfera dilettantistica e giovanile*>>. Dal combinato disposto delle due proposizioni del comma risulta dunque che la sanzione della ammenda non avrebbe dovuto essere applicata per la violazione ascritta al ricorrente, non trattandosi di professionista e non essendo relativa a condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara.

Ne consegue che la decisione di primo grado, nella parte in cui ha comminato la sanzione della ammenda al ricorrente, deve essere annullata.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Coppo Daniele annulla la sanzione dell'ammenda.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

III° COLLEGIO

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Prof. Francesco Delfini, Avv. Gianfranco Iadecola, Dr. Luigi Impeciati, Dr. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

18. RICORSO DEL CALC. BOTTONE DAVIDE AVVERSO LA SANZIONE SQUALIFICA PER MESI 2 ED AMMENDA DI €5.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE ART. 94 N.O.I.F. (NOTA N. 267/627PF09-10 – 26PF10-11/AM/MA) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012)

Con atto, spedito in data 11.12.2012, il sig. Davide Bottone ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012) con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., è stata irrogata, a carico del reclamante, la sanzione di mesi 2 di squalifica ed €5.000,00 di ammenda.

La predetta decisione ha riconosciuto la violazione, da parte del sig. Davide Bottone (all'epoca dei fatti, calciatore della Società A.S. Biellese 1902), degli artt. 1 e 8, comma 11 C.G.S., per avere percepito pagamenti di somme di denaro "in nero" da parte della società A.S. Biellese 1902, come emerso da accertamenti di carattere fiscale compiuti dalla Guardia di Finanza relativamente alla Stagione Sportiva 2006/2007.

Il ricorso in epigrafe si appalesa fondato per le ragioni che seguono.

Con un primo motivo di ricorso, il sig. Bottone denuncia l'erroneità della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale nella parte in cui non ha ritenuto l'improcedibilità del deferimento della Procura Federale per violazione del termine previsto dalle disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva per la conclusione delle indagini.

Al proposito, questa Corte ritiene che la predetta eccezione non colga nel segno.

In verità, seguendo la tesi del ricorrente, l'art. 32, comma 11, nel far riferimento ai "fatti denunciati" per l'individuazione del termine dal quale far decorrere il tempo per l'effettuazione delle indagini, non potrebbe trovare applicazione tutte le volte che l'emersione di un fatto illecito sportivo non derivi da una formale denuncia, ma scaturisca, invece, proprio dallo svolgimento delle indagini da parte degli organi requirenti federali.

Invero, la norma in esame, quando non ci si trovi dinanzi a "fatti denunciati" (come nel caso di specie, nel quale gli esposti dai quali sono scaturite le indagini 627 e 649 della Stagione Sportiva 2009/2010 non riguardavano l'odierno ricorrente), non può che essere interpretata nel senso della concreta possibilità della Procura Federale della conoscibilità dei fatti costituenti illecito sportivo. Vero è, invece, che nel corso dell'espletamento delle indagini a carico di altri soggetti sono emerse (sono perciò divenute conoscibili) le responsabilità dell'istante e che la Procura Federale ha prontamente e tempestivamente disposto l'apertura di un nuovo fascicolo (indagine 26 della Stagione Sportiva 2010/2011, proprio per la necessità di espletare ulteriori accertamenti in ordine alla posizione di numerosi altri calciatori, compreso l'odierno ricorrente). Pertanto, il termine *a quo* coincide con la data dell'apertura della nuova indagine da parte della Procura Federale, con la conseguenza che il termine per la chiusura delle indagini di cui all'art. 32, comma 11, C.G.S. è stato rispettato in considerazione della proroga legittimamente concessa dalla Sezione consultiva di questa Corte.

Coglie, invece, nel segno l'eccezione di prescrizione, sollevata con il secondo motivo di ricorso.

La difesa del ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione dell'infrazione disciplinare sulla base dell'art. 18, comma 4, C.G.S. vigente all'epoca dei fatti in contestazione; e ciò in quanto il predetto calciatore sarebbe stato tesserato per la società A.S. Biellese 1902 solo per la Stagione Sportiva 2006/2007.

Al proposito, questa Corte non può che confermare il proprio orientamento secondo il quale le infrazioni disciplinari comunque connesse ad irregolari pattuizioni economiche si prescrivono al termine della stagione successiva a quella in cui sono stati percepiti gli emolumenti (cfr. C.G.F., sez. III, decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 297/CGF, Stagione Sportiva 2008/2009; nello stesso senso, vedi anche Comm. Disc. Lega Professionisti Serie C, pubblicata sul Com. Uff. 25/C del 25.9.2005).

Del resto la “*ratio*” della norma deve intendersi riferita alla tutela degli interessi di terzi soggetti (società che successivamente usufruiscono delle prestazioni dei tesserati deferiti), che in presenza di sanzioni disciplinari a carico dei soggetti stessi si troverebbero a subire un danno del tutto ingiustificato (come avvenuto nel caso di specie).

Alla luce di quanto sopra, non può che essere dichiarata l'intervenuta prescrizione dell'infrazione disciplinare ascritta all'odierno ricorrente.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Bottone Davide annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

19. RICORSO DEL CALC. BARBERIS ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 1 ED AMMENDA DI €2.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE ART. 94 N.O.I.F. (NOTA N. 267/627PF09-10 – 26PF10-11/AM/MA) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012)

Con ricorso in data 12.12.2012 il calciatore sig. Alessandro Barberis impugna la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale del 29.11.2012 (Com. Uff. n. 49/CDN -2012/2013), con la quale gli veniva comminata la sanzione di 1 mese di squalifica e di €2.000,00 di ammenda per avere pattuito con la A.S. Biellese 1902, e riscosso dalla medesima, per la stagione calcistica 2006/2007, compensi e premi *in nero* per complessivi e 1.484,00.

Il ricorrente lamenta che non si sia preso in considerazione, in sede di primo giudizio, come dalla stessa documentazione di “accusa”, costituita dai prospetti (l'uno manoscritto, *dissimulato* e recante gli importi versati in *nero*, e l'altro dattiloscritto, recante i dati *apparenti* ed *ufficiali*) prodotti dal direttore generale della A.S. Biellese 1902, sig. Buda Orazio, alla Polizia Tributaria di Biella e poi acquisiti agli atti del presente procedimento, risultasse la corrispondenza tra l'importo degli emolumenti da lui pattuiti con la società e le somme da quest'ultima effettivamente elargitegli, sicchè non poteva sostenersi che vi fosse stata, da parte della società medesima, alcuna corresponsione in *nero* a suo beneficio.

Aggiunge il ricorrente che la stessa Polizia Tributaria, la quale proprio sulla base della menzionata documentazione aveva eseguito una verifica fiscale nei suoi confronti (con riferimento delle imposte dei redditi per gli anni 2006 e 2007), nulla di irregolare aveva potuto accertare a suo carico.

Si conclude chiedendo, *in primis*, la riforma totale della decisione impugnata ed in subordine la riduzione della sanzione irrogata.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Ed invero, proprio il documento manoscritto *dissimulato* proveniente dal citato sig. Buda, ossia l'atto che avrebbe dovuto fornire l'indicazione attendibile e veritiera delle somme realmente percepite - asseritamente in *nero* - dal ricorrente (come dagli altri calciatori tesserati con l'A.S. Biellese 1902), reca, in realtà, per lo meno quanto al sig. Barberis, importi del tutto corrispondenti ai corrispettivi da questi convenuti in contratto con la società e che compaiono nella documentazione per così dire ufficiale della società stessa. A voler essere precisi, anzi, dal documento manoscritto risulta il versamento al ricorrente di un importo inferiore, sia pure di poco (€12,00), a quello indicato come dovuto nel contratto.

Del resto, è assai sintomatico, in senso confermativo della infondatezza della ipotesi accusatoria, che, per quanto emerge dagli atti, la verifica fiscale eseguita dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Biella nei confronti del ricorrente, ai fini delle imposte sui

redditi relativi agli anni -rilevanti- del 2006 e del 2007, sollecitata ed alimentata dalle dichiarazioni del richiamato direttore generale della A.S. Biellese 1902 e dalla documentazione da questi prodotta, si sia conclusa in termini ampiamente liberatori per il ricorrente, non essendosi accertato alcunchè di irregolare a suo carico.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Barberis Alessandro annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

20. RICORSO DEL CALC. BOTTONE COSTANZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 2 ED AMMENDA DI €5.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE ART. 94 N.O.I.F. (NOTA N. 267/627PF09-10 – 26PF10-11/AM/MA) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012)

Con ricorso depositato il 13.12.2012 il sig. Costanzo Bottone, all'epoca dei fatti in contestazione tesserato, quale giocatore, per l'A.S.D. Junior Biellese Libertas di Biella, ha impugnato la delibera in epigrafe, con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale gli ha inflitto la sanzione descritta anch'essa in epigrafe, in quanto lo ha ritenuto responsabile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 8 C.G.S., di aver percepito e riscosso, in violazione delle norme federali, somme *in nero* a titolo di compensi e premi nella Stagione Sportiva 2006/2007 e, precisamente, pari ad un importo di € 10.900,00.

Nel gravame oggetto dell'odierna cognizione il ricorrente ha eccepito, in via preliminare, l'irregolarità delle notificazioni degli atti del procedimento, tutti recapitati al medesimo presso la sede della società suddetta, con la quale egli non ha più alcun rapporto, essendo svincolato dal 16.7.2012.

Sempre in via preliminare ha eccepito l'improcedibilità del procedimento per violazione dei termini decadenziali posti dall'art. 32 comma 11 C.G.S. in quanto l'azione del Requirente, a suo dire avviata, su denuncia di due dirigenti, nell'ottobre-novembre 2009 avrebbe dovuto concludersi entro e non oltre il 30.6.2010 e non entro la data del 31.12.2011 come da proroga concessa da questa Corte – sez. Consultiva (Com. Uff. n. 324/CGF del 30.6.2011).

Nel merito ha eccepito l'intervenuta prescrizione del contestato illecito ai sensi dell'art. 18, comma 4 C.G.S. nel testo all'epoca vigente e, comunque, l'inesistenza delle asserite pattuizioni *in nero*.

In via subordinata ha chiesto la riduzione della sanzione e la revoca dell'ammenda quale sanzione non prevista nei confronti di giocatore dilettante se non in testuali ipotesi, nella fattispecie non ricorrenti.

Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la data odierna con la partecipazione del difensore del giocatore interessato, che ha confermato quanto già dedotto in atti e dell'avv. Lorenzo Giua, per la Procura Federale che ha concluso per il rigetto del gravame.

La Corte esaminata la documentazione versata in atti ritiene che il ricorso sia fondato e, quindi, meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.

Deve dirsi, al riguardo, che le eccezioni in rito formulate dal difensore non possono essere condivise.

Denuncia il difensore, in primo luogo, vizio di notifica degli atti procedurali e, quindi, un sostanziale pregiudizio del diritto di difesa per non aver avuto rituale e tempestiva conoscenza degli atti contenenti gli elementi in contestazione.

Si duole, a tal fine, che gli atti sarebbero stati recapitati al giocatore presso la società A.S.D. Junior Biellese Libertas di Biella, sodalizio col quale il sig. Bottone non aveva più alcun vincolo a far data dal luglio 2012.

A respingere la doglianza valga la disposizione ex art. 38, comma 8 C.G.S. allorché dispone che le comunicazioni agli interessati possono essere effettuate con modalità diverse, da considerarsi tutte "alternative tra loro". Tra queste modalità figurano quella (lett. b) "presso la sede della Società

di appartenenza al momento della instaurazione del procedimento e quella (lett. c) “presso la sede della Società di appartenenza al momento della commissione del fatto”.

Come è evidente, in entrambe le ipotesi le comunicazioni degli atti risultano validamente ed efficacemente avvenute.

Con l'altra eccezione preliminare il sig. Bottone denuncia l'erronea statuizione della Commissione Disciplinare Nazionale allorché ha ritenuto come tempestivo il deferimento della Procura Federale avvenuto invece, in tesi, con violazione del termine previsto dalle disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva per la conclusione delle indagini.

Anche in questo caso la Corte ritiene che la predetta eccezione non possa essere condivisa.

Secondo la ricostruzione di parte ricorrente, l'art. 32, comma 11, nel far riferimento ai “fatti denunciati” per l'individuazione del *dies a quo* utile per il decorso del termine per l'effettuazione delle indagini, imporrebbe che esso debba essere ravvisato nel primo atto di “denuncia” pervenuto alla Procura Federale.

Nel caso di specie questo si collegherebbe alle due denunce, del novembre-dicembre 2009, con le quali dirigenti della medesima società avrebbero riferito circa “presunti illeciti amministrativi”.

Ad avviso di questa Corte la locuzione “fatti denunciati” va correttamente interpretata conferendole pienezza di acquisizione conoscitiva dell'evento illecito, non limitato alla descrizione di un accadimento fenomenico generico o generale, ma circoscritto ad ipotesi dotate di una sufficiente puntualizzazione e precisazione.

“Fatto denunciato” è, allora, quell'evento compiuto in violazione di norme federali del quale il Requirente può immediatamente apprezzare, con sufficiente congruità di elementi, il complessivo disvalore, ancorché soggetto, naturalmente, ad approfondimento istruttorio.

Ne consegue che la denuncia originariamente effettuata dai dirigenti Monteleone e Alanti non può essere qualificata come strumento di conoscenza piena ed effettiva di quanto poi ritualmente contestato, proprio perché dalle indagini potute effettuare sulla *notizia criminis* riferita non sono emersi, per la mancanza di validi riferimenti, elementi utili a formalizzare alcuna contestazione, neanche da parte della Procura presso il Tribunale.

Alla luce di questa precisazione, il termine *a quo* deve essere fatto coincidere con la data dell'apertura della nuova indagine da parte della Procura Federale, avvenuta sulla base delle notizie stampa apprese su sito web il 16.7.2010, con la conseguenza che il termine per la chiusura delle indagini di cui all'art. 32, comma 11, C.G.S. è stato rispettato in considerazione della proroga legittimamente concessa dalla Sezione consultiva di questa Corte.

Ciò posto, merita accoglimento, invece, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa del sig. Costanzo Bottone.

La difesa del ricorrente eccepisce, a tal fine, l'intervenuta prescrizione delle infrazioni contestate sulla base di quanto disposto dall'art. 18, comma 4, C.G.S., nel testo vigente all'epoca dei fatti in contestazione, in quanto l'addebito disciplinare si riferisce alla Stagione Sportiva 2006/2007, per cui, nella fattispecie, varrebbe la regola che debbono intendersi prescritte, al termine della stagione successiva a quella in cui sono state commesse “le infrazioni disciplinari comunque connesse ad irregolare pattuizioni economiche”.

A tal proposito, questa Corte, richiamando la testuale disposizione citata, non può che condividere la tesi difensiva, così confermando il proprio convincimento già espresso in precedenti statuizioni (cfr. C.G.F., sez. III, decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 297/CGF, Stagione Sportiva 2008/2009; nello stesso senso, vedi anche Comm. Disc. Lega Professionisti Serie C, pubblicata sul Com. Uff. 25/C del 25.9.2005),

Alla luce di quanto sopra, non può che essere dichiarata l'intervenuta integrale prescrizione dell'infrazione disciplinare ascritta all'odierno ricorrente con riferimento alla Stagione Sportiva 2006/2007.

L'accoglimento dell'eccezione che precede assorbe ogni altra doglianza anche se questa Corte ritiene opportuno manifestare comunque la propria condivisione anche in relazione all'ultimo motivo di ricorso con il quale il ricorrente si duole del fatto che la Commissione Disciplinare abbia applicato allo stesso (all'epoca dei fatti, calciatore dilettante) anche la sanzione dell'ammenda.

Sul punto, questa Corte condivide l'assunto secondo il quale nei confronti dei tesserati non professionisti non possono essere applicate sanzioni pecuniarie, così come previsto dall'articolo 19, comma 6, C.G.S. che riserva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ai soli tesserati della sfera professionistica, salvo il caso di violenza nei confronti del direttore di gara.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Bottone Costanzo annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Piero Sandulli

Publicato in Roma il 20 giugno 2013

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Giancarlo Abete